



CAPITOLATO TECNICO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN CONTRATTO DI LUNGA DURATA AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE
RINNOVABILE, CD. POWER PURCHASE AGREEMENT
CIG B81CF483C7**

SOMMARIO

ARTICOLO 1	PREMESSA	3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3	INIZIO DEL PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE	5
ARTICOLO 4	SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO	6
ARTICOLO 5	GESTIONE TECNICA DELLA SOMMINISTRAZIONE	6
ARTICOLO 6	GARANZIE DI ORIGINE	6
ARTICOLO 7	UTILIZZO DEL MARCHIO	6
ARTICOLO 8	REQUISITI TECNICI	7
ARTICOLO 9	CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 10	RIFERIMENTI DELLA SOCIETÀ	10
ARTICOLO 11	REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE	11
ARTICOLO 12	PENALI	13
ARTICOLO 13	RISERVATEZZA	13
ARTICOLO 14	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ARTICOLO 15	NORMATIVA ANTICORRUZIONE	14
ARTICOLO 16	UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO	15
ARTICOLO 17	NORME DI RIFERIMENTO	15
ARTICOLO 18	FORO COMPETENTE	15
ARTICOLO 19	TRATTAMENTO DATI	15
ARTICOLO 20	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	16
ARTICOLO 21	CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE	16
ARTICOLO 22	ACCESSO AGLI ATTI	16
ARTICOLO 23	SPESE CONTRATTUALI	16

ARTICOLO 1

PREMESSA

Il Politecnico di Milano ha sostenuto una spesa per l'approvvigionamento di energia, intesa come somma di energia elettrica e gas naturale, pari a circa 10 M€/anno sino al 2015. Nel 2015 l'Ateneo ha investito nell'installazione di una centrale di tri-generazione, e nella relativa rete di teleriscaldamento, presso la sede di Piazza Leonardo Da Vinci. Grazie a questo intervento è stato possibile diminuire la spesa energetica di circa 1 M€/anno, raggiungendo una spesa di 8.7 M€/anno nel 2019 (*ceteris paribus*), anche grazie a logiche di gestione della centrale di tri-generazione ottimizzate. La pandemia legata al Covid-19 nell'anno 2020 ha depresso i consumi energetici, riducendo anche la relativa spesa a 6.8 M€. Già nel 2021, tuttavia, il fabbisogno energetico è tornato a livelli pre-pandemici; questa dinamica è stata accompagnata dall'apertura di una stagione di tensioni internazionali che ha avuto particolare impatto sulle forniture di gas naturale verso l'Unione Europea, causando un aumento dei costi di approvvigionamento di gas naturale ed energia elettrica rispettivamente pari a +70% e +30% nel 2021, e successivamente a +420% e +230% nel 2022. La spesa energetica è quindi risultata pari a circa 12.7 M€ nel 2021 e 26.5 M€ nel 2022. Nel 2023 i prezzi delle materie energetiche sono scesi, senza tuttavia tornare ai livelli pre-covid, ma permanendo, sia nel 2023 sia nel 2024, a livelli sostanzialmente pari a 1,5 volte quelli del 2019. Nonostante nel 2024 sia possibile registrare una riduzione tra 15% e 20% dei prelievi energetici dalle reti pubbliche rispetto al 2022 (-10% rispetto ai livelli del 2019), grazie alle azioni messe in campo dall'amministrazione in termini sia di efficienza energetica che di autoproduzione di energia, la relativa spesa energetica è stata pari a circa 12.8 M€.

Risulta perciò opportuno valutare modalità di approvvigionamento dei vettori energetici che siano alternative a quelle sinora adottate e al contempo coerenti con gli obiettivi di sostenibilità che l'Ateneo si è posto nel Piano Strategico di Sostenibilità (PSS). Rispetto a tali obiettivi, è utile evidenziare due elementi fondamentali. Il primo riguarda il graduale abbandono dell'utilizzo del gas naturale, con la sola eccezione dell'impianto di tri-generazione che ne fa un uso altamente efficiente, come anche riconosciuto dai certificati che annualmente il Gestore dei Servizi Energetici riconosce all'Ateneo (con un controvalore di circa 200 k€/anno). Il secondo riguarda la massimizzazione dell'autoproduzione di energia elettrica attraverso l'installazione massiva di impianti fotovoltaici, operazione che risulta ambientalmente ed economicamente molto vantaggiosa. Ne consegue quindi che in futuro la domanda di energia dell'Ateneo sarà sostanzialmente legata ad un fabbisogno di energia elettrica e che tale fabbisogno dovrà coprire la quota di consumi che l'Ateneo non sarà in grado di autoprodurre grazie all'ausilio dei propri impianti. In particolare, partendo dai fabbisogni energetici attuali, prendendo in considerazione le installazioni previste di impianti fotovoltaici e le azioni di efficientamento energetico previste da PSS, considerando inoltre lo sviluppo edilizio previsto e

l'ampliamento delle utenze gestite direttamente dall'Ateneo, è possibile stimare che il prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica in futuro si possa attestare tra 35 e 40 GWh/anno. L'intento della presente procedura è pertanto di soddisfare tale prelievo di energia elettrica rispondendo a due requisiti: che sia totalmente di origine rinnovabile e che sia approvvigionato ad un costo basso e fisso.

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici della somministrazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine per il Politecnico di Milano che dovrà essere erogata in conformità a quanto previsto nel presente documento e nello Schema di Contratto, di cui il presente documento costituisce un allegato.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Contratto, a cui si rimanda e che trovano applicazione per termini non espressamente definiti nel presente documento, si applicano le seguenti ulteriori definizioni:

a. Società: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

b. Prezzo Fisso (PFI): il prezzo relativo ai volumi di energia elettrica somministrati e sottesi al Profilo Baseload, che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di Somministrazione, come definito ai sensi all'art. 9 del presente capitolato.

c. Prezzo Variabile (PVAR): il prezzo relativo ai volumi di energia elettrica somministrati e sottesi al Profilo Residuale, come definito ai sensi all'art. 9 del presente capitolato.

d. PUN: il prezzo unico nazionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, lettera c) della Delibera ARERA 111 o il suo indice sostitutivo pubblicato dal GME a partire dal 1° giugno 2025 ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 aprile 2024; a condizione che, qualora il prezzo pubblicato sia sub-orario, allora il PUN sarà la media semplice di tali prezzi sub-orari per ciascuna ora.

e. PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP - riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche - Statistiche.

f. TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023".

g. TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n.

107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".

h. TIV (Testo Integrato Vendita): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".

ARTICOLO 3

INIZIO DEL PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, contestualmente alla stipula del Contratto, conferisce alla Società mandato con rappresentanza per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.

2. In caso di utenze soggette ad agevolazioni o esenzioni fiscali, oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare in fase di comunicazione dei dati di cui al precedente comma 1, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio inviare alla Società la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica della Società della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

3. La Società s'impegna a somministrare all'Amministrazione l'energia elettrica:

- a) a Prezzo Fisso per il Profilo Baseload, pari a un volume di 2 MW per ogni ora di ciascun anno del Periodo di Somministrazione;
- b) a Prezzo Variabile per il Profilo Residuale.

4. La Società s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di energia elettrica somministrata (Profilo Baseload o Profilo Residuale) all'interno del documento di fatturazione.

5. L'Amministrazione, all'atto della stipula del Contratto, dichiara per ciascun Punto di Prelievo le date di chiusura dei contratti di somministrazione in corso, successivamente alle quali dovranno essere garantiti l'attivazione e l'inizio della somministrazione di energia elettrica da parte dell'aggiudicatario.

6. L'Amministrazione prevede che nell'arco della durata del Contratto possano essere aggiunti alla fornitura ulteriori punti di consegna (POD) oltre ai Punti di Prelievo, per una potenza complessiva disponibile non superiore ai 2 MW, tenendo conto di un utilizzo medio

atteso della potenza impegnata di circa 1200 ore all'anno. In tal caso la Società dovrà garantire che la fornitura di energia elettrica per tali ulteriori punti di consegna avvenga agli stessi termini e condizioni previste dal Contratto.

ARTICOLO 4

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. La Società, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata del Periodo di Somministrazione, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dalla Società a carico dell'Amministrazione secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

ARTICOLO 5

GESTIONE TECNICA DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. I parametri di qualità dell'energia elettrica fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. La Società si impegna, comunque, a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, assistenza connessa con eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del Distributore a cui è connesso per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica consegnata.

ARTICOLO 6

GARANZIE DI ORIGINE

1. La Società, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuta a certificare l'origine dell'energia elettrica di cui al Profilo in Prelievo mediante il trasferimento di Garanzie d'Origine (GO).

2. La Società è obbligata a dimostrare con idonea documentazione l'origine dell'energia elettrica da fonte rinnovabile pari al Profilo in Prelievo, facendo le opportune distinzioni tra il Profilo Baseload e il Profilo Residuale.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO

1. La Società, con la stipula del Contratto, s'impegna a rendere disponibile un logo o un marchio che per la durata della somministrazione verrà concesso in uso all'Amministrazione nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà dell'Amministrazione non accettare il logo o marchio proposto dalla Società; è altresì facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società di modificare il suddetto logo o marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso la Società non acconsenta alle

modifiche proposte dall'Amministrazione, questa sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il marchio o logo proposto.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto marchio o logo è da intendersi remunerato all'interno dei corrispettivi indicati nell'Articolo 9.

ARTICOLO 8

REQUISITI TECNICI

1. I requisiti minimi inderogabili che la Società deve possedere per partecipare alla gara sono i seguenti:
 - a) La Società deve garantire il Profilo Baseload a Prezzo Fisso per una capacità pari a 2MW per ogni ora di ciascun anno del Periodo di Amministrazione.
 - b) Il Profilo Residuale deve essere fornito a Prezzo Variabile.
 - c) La Società deve fornire Garanzie di Origine, per tutto il Periodo di Somministrazione, per un volume pari al Profilo in Prelievo,
 - d) La Società deve fornire Garanzie di Origine, per tutto il Periodo di Somministrazione, associate ad impianti siti in Italia a copertura di un volume pari al totale Profilo Baseload.
 - e) A partire da una specifica data e dal corrispondente anno calendariale, definita dalla COD Garantita, il volume di energia elettrica proveniente dagli Impianti Addizionali deve essere almeno pari al 20% (venti per cento) dell'energia elettrica associata al Profilo Baseload nell'arco di ogni anno solare, come testimoniato da opportune Garanzie di Origine. Tale percentuale può essere aumentata in base a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
 - f) La COD Garantita deve essere antecedente al 1 gennaio 2028.
 - g) La Società deve garantire la presa in carico dei Punti di Prelievo e inizio somministrazione in base alla scadenza prevista dei contratti siglati in CONSIP in maniera *rolling* a partire dal 1 gennaio 2026.
2. Di seguito vengono indicati ulteriori fattori non indispensabili ma migliorativi dell'offerta di gara, che determinano un punteggio maggiorato in fase di valutazione secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara:
 - a) Viene premiata la localizzazione degli Impianti Addizionali all'interno della zona di mercato NORD.
 - b) Viene premiata la fornitura di un volume di energia da Impianti Addizionali maggiore al minimo richiesto (pari al 20% del Profilo baseload).
 - c) Viene premiata una COD Garantita antecedente alla data massima fissata dai requisiti minimi, corrispondente al 1° gennaio 2028.
 - d) Viene premiata la gestione finanziaria a totale carico della Società della quota di energia elettrica associata al Profilo Baseload (2MW) eventualmente non ritirata dall'Amministrazione.

- e) Viene premiata l'applicazione di un prezzo variabile orario sul Profilo Residuale.
- f) Vengono premiate azioni di comunicazione verso il personale dell'Amministrazione e pubblicizzazione dell'iniziativa contrattuale verso l'esterno condotte a spese e responsabilità della Società.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La Società si impegna a fornire il Profilo Baseload, pari a una capacità di 2 MW, al Prezzo Fisso, e il Profilo Residuale, complementare rispetto al Profilo Baseload, al Prezzo Variabile.
2. I corrispettivi dovuti alla Società dall' Amministrazione per la somministrazione di energia elettrica vengono calcolati come di seguito.
 - a) **Prezzo fisso P_{FIX}** per il Profilo Baseload, quindi riferito ad una capacità pari a 2MW per ogni ora, espresso in Euro/MWh. Il prezzo delle GO è incluso nel P_{FIX} . Il prezzo a base d'asta per il P_{FIX} è pari a 90 €/MWh.
 - b) **Prezzo variabile P_{VAR}** per il Profilo Residuale, pari alla differenza tra il Profilo di Prelievo e il Profilo Baseload, calcolato come la somma tra lo spread offerto dalla Società ($\psi^{operatore}$) in sede di gara e il prezzo P_f definito come segue:

$$P_f = PUN^{index} + Opzione Verde$$

Dove:

- Il termine PUN^{index} rappresenta la quotazione spot del PUN (o suo indice equivalente) calcolato su base mensile e differenziato sulla base del periodo temporale di consumo (monorario, per fasce o orario), resa nota dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME);
- Il termine Opzione Verde rappresenta il corrispettivo applicato per l'Opzione Verde nella convenzione CONSIP comprendente Milano di più recente aggiudicazione alla data di predisposizione e invio della fattura di fornitura dell'energia elettrica, come riportata nelle fatture ricevute dall'Amministrazione.

In ogni caso, la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il Profilo Residuale in ciascun anno dell'intero Periodo di Somministrazione non potrà mai essere superiore alla spesa che l'Amministrazione avrebbe sostenuto per lo stesso volume di energia applicando al prezzo P_f lo spread monorario aggiudicato per il prodotto a prezzo variabile con durata contrattuale di 12 mesi nella convenzione CONSIP per il Lotto di Milano di più recente aggiudicazione alla data di predisposizione e invio delle fatture di fornitura. Di conseguenza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi di ogni anno successivo all'anno di competenza, la Società calolerà e darà evidenza all'Amministrazione dei due seguenti valori:

- a) la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il Profilo Residuale nell'intero anno di

competenza, calcolata applicando al volume annuo di energia associato al Profilo Residuale il prezzo P_f incrementato dello spread offerto dalla Società in sede di gara ($\psi^{\text{operatore}}$);

- b) la spesa che l'Amministrazione avrebbe sostenuto per il Profilo Residuale nell'intero anno di competenza facendo riferimento a CONSIP, calcolata applicando al volume annuo di energia associato al Profilo Residuale il prezzo P_f incrementato dello spread monorario aggiudicato per il prodotto a prezzo variabile con durata contrattuale di 12 mesi nella convenzione CONSIP per il Lotto di Milano di più recente aggiudicazione (ψ^{CONSIP}).

L'Amministrazione ha il diritto di verificare che i valori calcolati e presentati dalla Società siano corretti. Qualora la differenza tra il valore di spesa calcolato in a) e quello calcolato in b) fosse positiva, la Società riconoscerà un credito all'Amministrazione pari alla differenza tra a) e b), e provvederà a restituire il credito vantato dall'Amministrazione nel primo ciclo di fatturazione utile a titolo di conguaglio.

Il prezzo della GO è incluso nel P_f .

3. L'Amministrazione, con la sottoscrizione del Contratto, s'impegna al rilascio in favore della Società dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata del Contratto, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del Contratto. I detti rilasci avverranno a condizione che la Società predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 2, restano a carico dell'Amministrazione i corrispettivi applicati all'energia prelevata dalle reti pubbliche come stabiliti da ARERA e le imposte e addizionali come previsto dalla legge applicabile, secondo quanto prescritto dal Contratto.
5. I corrispettivi contrattuali indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 2 e 4.
6. Qualora la somma dei profili in prelievo ai Punti di Prelievo dell'Amministrazione, come determinati dai Gruppi di Misura, risulti in una o più ore inferiore al valore di capacità del Profilo Baseload (pari a 2MW), la Società potrà applicare, nella prima fattura utile e con riferimento alle suddette ore, un conguaglio pari al valore economico della differenza tra i volumi di energia elettrica associati al Profilo Baseload e i volumi di energia prelevati effettivamente dall'Amministrazione. Tale conguaglio verrà calcolato come segue:

$$\text{Conguaglio} = (\text{Baseload} - Q_t) * (P_{fix} - P^{MGP,NORD})$$

dove:

- a) Baseload: è il volume orario di energia associato al Profilo Baseload, pari a 2 MWh;
- b) Q_t : è il volume totale di energia elettrica prelevato nell'ora considerata dall'Amministrazione, espresso in MWh, calcolato come la somma dei prelievi di energia ai Punti di Prelievo come riportati dai Gruppi di Misura;
- c) P_{fix} : è il prezzo del Profilo Baseload nell'ora considerata, di cui al comma 2, espresso in €/MWh;
- d) $P_{MGP,NORD}$: è il prezzo registrato sul mercato del giorno prima per la zona di mercato NORD nell'ora considerata, espresso in €/MWh, reso noto dal GME.

Il conguaglio può essere positivo o negativo, rispettivamente nel caso in cui esso costituisca un debito o un credito per l'Amministrazione nei confronti della Società.

Qualora per un Punto di Prelievo non sia disponibile, dal corrispondente Gruppo di Misura, la misura del prelievo di energia su base oraria, il profilo orario sarà ricostruito applicando al volume di energia, misurato su un periodo multi-orario dal Gruppo di Misura per il Punto di Prelievo in questione, il profilo orario di un Punto di Prelievo alternativo, debitamente selezionato e opportunamente normalizzato.

Il conguaglio di cui al presente comma non si applica qualora la Società si faccia carico della gestione finanziaria del Profilo Baseload eventualmente non ritirato, come previsto dal Disciplinare di Gara; in tal caso, in fase di valutazione dell'offerta tecnica, verrà attribuito un punteggio maggiorato, secondo quanto previsto dal criterio tecnico di aggiudicazione numero 4 descritto nel Disciplinare di gara.

7. Le fatture dovranno contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferiscono, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per la Società di concordare con l'Amministrazione ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

I corrispettivi di cui al precedente comma 2 saranno aggiornati mensilmente, sulla base della tipologia di Prezzo Variabile applicato al Profilo Residuale e scelto dalla Società in fase di gara (orario, per fasce o monorario). I corrispettivi di riferimento sono pubblicati dal GME sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

8. Gli oneri di cui al precedente comma 4 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.

ARTICOLO 10

RIFERIMENTI DELLA SOCIETÀ

9. La Società deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro [•] giorni dalla Data di Inizio del Periodo di Amministrazione, un numero di *call center* che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) richieste di chiarimento sulla somministrazione;
 - b) richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - c) richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo alla Società ai sensi del TIT e del TIME.
10. La Società deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro [•] giorni dalla Data di Inizio del Periodo di Amministrazione, un *account* dedicato che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.
11. La Società, oltre al numero del *call center* di cui al precedente comma, con le medesime tempistiche, dovrà comunicare un indirizzo e-mail dedicato nonché le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'*account* dedicato.

ARTICOLO 11

REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE

12. La Società è obbligata a rendere disponibile all'Amministrazione, un servizio di reportistica con cadenza mensile, a decorrere dalla Data di Inizio del Periodo di Somministrazione, secondo modalità concordate con la Società medesima e nei termini di cui al punto 4 del presente articolo.
13. Il report mensile deve contenere, per ogni Punto di Prelievo, le seguenti informazioni:
- a) POD;
 - b) Ragione Sociale;
 - c) codice fiscale e P. IVA associate al POD;
 - d) indirizzo POD;
 - e) tipologia di utenza, tensione di consegna;
 - f) prelievo di energia elettrica attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (ove possibile ripartito in maniera oraria) e relativo mese cui il consumo è riferito, suddiviso fra Profilo Baseload, specificando la quota derivante da Impianti Addizionali, e Profilo Residuale;
 - g) scambio di energia elettrica reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (ove possibile ripartito in maniera oraria) o, in alternativa, il fattore di potenza totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (ove possibile ripartito in maniera oraria);
 - h) potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
 - i) eventuale presenza di applicazione CTS;
 - j) importo servizi di vendita;
 - k) importo servizi di dispacciamento;
 - l) importo costo dei servizi di rete;
 - m) importo altri oneri;
 - n) imponibile;

o) importo IVA.

14. Il report mensile deve essere fornito in formato .xlsx o .csv.

15. Le fatture dovranno essere emesse su base mensile e dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dal termine del periodo di riferimento.

16. Le fatture devono pervenire in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI), al codice ufficio UFZCNJ; devono essere emesse in regime di split payment e dovranno obbligatoriamente contenere il CIG di fornitura.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio UFZCNJ.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni.

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	< CodiceCUP >
Codice Identificativo Gara	< CodiceCIG >
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	< Dati Generali > < DatiOrdineAcquisto >
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	< Dati Generali > < DatiContratto >
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	< Dati Generali > < DatiFattureCollegate >

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ARTICOLO 12

PENALI

Eventuali inadempimenti della Società alle previsioni contenute nel presente Capitolato Tecnico nonché alle previsioni contenute nello Schema di Contratto per le quali, ai sensi dell'articolo 16 dello Schema di Contratto, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione di penali.

Le penali saranno esigibili dall'Amministrazione solo se positive.

Il pagamento delle penali non pregiudicherà il pagamento di eventuali importi dovuti ai sensi del Contratto già maturati purché non ancora fatturati o non ancora saldati.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l'Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione definitiva, con conseguente obbligo di reintegro.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto. Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

ARTICOLO 15

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il fornitore, firma digitalmente il presente capitolato, dichiarando, per quanto noto, contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

La Società dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ateneo, reperibili agli indirizzi:

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>

https://polimi.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto35853_piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione_711.html

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli

obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

ARTICOLO 16

UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

ARTICOLO 17

NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento al D. Lgs.36/2023 e al Codice Civile.

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 19

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di

espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

ARTICOLO 20

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Fulvio Mongilardi.

ARTICOLO 21

CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399, email contactcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato e del Disciplinare di gara potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione comunicazioni della piattaforma ASP di CONSIP.

ARTICOLO 22

ACCESSO AGLI ATTI

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: [388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf](#) (polimi.it)

ARTICOLO 23

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ALLEGATI

Si allega al presente Capitolato Tecnico:

- (i) la stima del profilo di consumo orario annuo dell'Amministrazione;
- (ii) i Punti di Prelievo dell'Amministrazione (POD).

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Fulvio Mongilardi